



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da:

Pierluigi Di Stefano - Presidente -

Sent. n. sez. 915/2026

Angelo Capozzi

UP – 10/06/2026

Giuseppe Biondi

R.G.N. 13565/2026

Fabrizio D'Arcangelo

Andrea Natale - Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal

[REDACTED]

avverso la sentenza del 25/09/2025 emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria;

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Andrea Natale;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi, che ha chiesto di rigettare il ricorso;
udite le conclusioni dell'Avv. [REDACTED] che, insistendo nei motivi, ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato [REDACTED] per il delitto di peculato, prendendo atto dell'intervenuta estinzione dei delitti di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale per sopravvenuta prescrizione. La pena inflitta a [REDACTED] – al quale non sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche – è stata rideterminata nella pena di quattro anni di



reclusione, oltre alle pene accessorie di legge.

2. Il ricorrente impugna la sentenza indicata in epigrafe, proponendo cinque motivi di ricorso, qui sintetizzati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la mancata assunzione di una prova decisiva (in relazione al mancato espletamento di una perizia, volta ad accertare l'esistenza di un vizio di mente tale da incidere sull'imputabilità) e la mancanza e contraddittorietà della motivazione sul medesimo aspetto.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la mancanza e la contraddittorietà della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce l'erronea applicazione della legge penale (art. 314 cod. pen.).

Il ricorrente contesta che egli abbia rivestito la qualifica di incaricato di pubblico servizio.

Difetta altresì la motivazione sull'elemento psicologico del reato.

2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-*bis* cod. pen.

2.5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce mancanza o insufficienza di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'attenuante derivante dalla collaborazione con la giustizia, ex art. 16-*quinq*ues legge 13 febbraio 2001, n. 45.

2.6. Con nota di deposito del 26 maggio 2026, il ricorrente ha depositato gli atti indicati nel ricorso (l'atto di appello e i motivi di appello aggiunti; due relazioni relative alla condizione clinica del ricorrente; il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato come collaboratore di giustizia).

3. All'udienza pubblica del 10 giugno 2026 le parti hanno illustrato gli argomenti a sostegno delle rispettive posizioni, rassegnando le conclusioni indicate in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato.

2. Assume rilievo logico preliminare l'esame del terzo motivo di ricorso.

2.1. Il ricorrente – senza porre in discussione la sussistenza delle condotte appropriative – contesta l'attribuzione a [REDACTED] della qualifica soggettiva pubblicistica.



Il peculato ascrivito al ricorrente consiste nell'appropriazione di somme di denaro che avrebbero dovuto essere versate alla Pubblica amministrazione a titolo di PREU. Sennonché, [REDACTED] era il semplice titolare di una sala giochi e noleggiava gli apparecchi da una società; il ricorrente, dunque, quale semplice gestore della sala giochi, non era il concessionario (identificato nella società [REDACTED] S.p.A.); solo il titolare della concessione ha il rapporto con la Pubblica amministrazione che giustifica l'attribuzione della qualifica soggettiva pubblicistica.

Sicché il mancato versamento delle somme – aspetto di cui, peraltro, si occupava la moglie del ricorrente – avrebbe dovuto essere qualificato come illecito civilistico (nella relazione obbligatoria tra il titolare della sala giochi e il concessionario) o, al più, come appropriazione indebita.

Tali circostanze imporrebbero altresì di dubitare della sussistenza dell'elemento psicologico del reato.

2.2. La censura relativa all'attribuzione a [REDACTED] della qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio è manifestamente infondata. Questa Corte – con orientamento dal quale il Collegio non ha ragione di discostarsi – ha già affermato che «integra il delitto di peculato la condotta del gestore o dell'esercente degli apparecchi da gioco leciti di cui all'art. 110, sesto e settimo comma, TULPS, che si impossessi dei proventi del gioco, anche per la parte destinata al pagamento del Prelievo Erariale Unico (PREU), non versandoli al concessionario competente, in quanto il denaro incassato appartiene alla pubblica amministrazione sin dal momento della sua riscossione» (Sez. U, n. 6087 del 24/09/2020, dep. 2021, Rubbo, Rv. 280573 – 01; in motivazione, la Corte ha precisato che il concessionario riveste la qualifica formale di "agente contabile" ed è incaricato di pubblico servizio, funzione cui partecipano il gestore e l'esercente essendo loro delegate parte delle attività proprie del concessionario).

2.3. La censura relativa al difetto di motivazione circa l'elemento soggettivo del reato «in ordine alla diversa qualifica soggettiva» è inammissibile, vuoi perché del tutto generica, vuoi perché manifestamente infondata; a quest'ultimo riguardo, si osserva che l'ipotetico errore cadrebbe non sul fatto, bensì sulla nozione di incaricato di pubblico servizio e, dunque, rappresenterebbe un errore di diritto, non scusabile ai sensi dell'art. 5 cod. pen.

3. Il primo motivo di ricorso è infondato.

3.1. Si deducono – come vizi della sentenza – la mancata assunzione di una prova decisiva (in relazione al mancato espletamento di una perizia, volta ad accertare l'esistenza di un vizio di mente tale da incidere sull'imputabilità) e la mancanza e contraddittorietà della motivazione sul medesimo aspetto.



Il ricorrente evidenzia che erano agli atti una perizia e due consulenze tecniche della difesa suggestive dell'esistenza di un vizio di mente, per disturbi di personalità associati a problematiche di dipendenza, tale da incidere sull'imputabilità; nonostante ciò, la Corte territoriale ha escluso riflessi sull'imputabilità, stigmatizzando il difetto di una specifica perizia utile ad appurare se vi fosse una relazione causale tra il predetto quadro clinico e la commissione dei reati oggetto di giudizio.

Nel ricorso si censura tale argomentazione, sostenendo che – muovendo da quella premessa – la Corte territoriale avrebbe avuto il dovere di approfondire la questione, disponendo – come richiesto dalla difesa – l'espletamento di una perizia.

3.2. Va, anzitutto, esclusa la sussistenza del vizio dedotto come "mancata assunzione di prova decisiva".

Al riguardo, è necessario ribadire l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale «la mancata effettuazione di un accertamento peritale (...) non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività» (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A, Rv. 270936 - 01).

Alla luce di tale condivisibile impostazione concettuale si deve escludere che sussista il vizio deducibile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

3.3. Parimenti, si deve escludere che – anche per effetto del mancato espletamento della perizia – sussistano vizi di motivazione nella valutazione effettuata dai giudici di merito in ordine alla imputabilità di [REDACTED]

La Corte territoriale (punto 4.1. della sentenza impugnata) ha preso in considerazione gli elementi proposti dalla difesa (relativi alla riscontrabilità, nella persona dell'imputato, di un disturbo borderline di personalità in attuale comorbidità con ipomaniacalità dell'umore e abuso di sostanze stupefacenti ed alcool, tale da scemare grandemente la capacità di intendere e di volere).

Tuttavia, con motivazione congrua e non manifestamente illogica, la Corte territoriale – conformandosi alla valutazione già espressa dal giudice di primo grado – ha evidenziato come quelle valutazioni non possano essere meccanicamente valorizzate con riferimento al reato di peculato che viene qui in rilievo.

Al riguardo, la Corte territoriale ha opportunamente richiamato il principio di diritto – condiviso anche dal presente Collegio – secondo il quale «ai fini del



riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, i "disturbi della personalità" possono rientrare nel concetto di "infermità", purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale» (Sez. 6, n. 21065 del 12/03/2024, C., Rv. 286482 – 01, in un caso di peculato, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di merito che aveva escluso nell'agente la compromissione della capacità di volere, in mancanza di specifici elementi dimostrativi dell'effetto cogente dell'impulso all'azione asseritamente indotto dalla ludopatia).

Ciò premesso, la Corte territoriale ha logicamente evidenziato che la diagnosi poco sopra sintetizzata era stata formulata nel contesto di una perizia disposta in relazione all'addebito formulato nel proc. n. 5974/16 RGNR, poi riunito al presente (procedimento nel quale si procedeva per maltrattamenti in famiglia, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali). La Corte territoriale evidenzia che il quadro psico-patologico rappresentato incide su profili diversi rispetto a quelli che vengono qui in rilievo (incidendo sulla capacità di tollerare frustrazioni, con ingravescente agitazione psico-motoria in reati a "base violenta"); tuttavia, il medesimo quadro psico-patologico non assumerebbe rilievo causale sulla commissione di una diversa tipologia di delitti, come il peculato, qui in esame.

Sul punto, la Corte territoriale ha opportunamente rilevato che le problematiche di abuso emerse con riferimento alla persona del ricorrente non risultano avere determinato una alterazione patologica cronica, tale da incidere sull'imputabilità. Con riferimento alle condotte di peculato descritte in imputazione, la Corte territoriale ha – con motivazione non manifestamente illogica – escluso l'incidenza causale sulla commissione del reato della condizione psico-patologica del ricorrente, evidenziando che, nel caso qui in esame, viene in rilievo una condotta programmata, reiterata e distribuita nel tempo, incompatibile con l'idea di un soggetto in stato di compromissione totale perenne della capacità di intendere e di volere.

Si tratta di motivazione fondata su elementi di cui non si deduce il travisamento e che risulta non manifestamente illogica. Sicché non sussiste il vizio denunciato con il primo motivo di ricorso.

4. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione, per la mancata assoluzione dell'imputato per particolare tenuità del fatto, ex art. 131-*bis* cod. pen.



La Corte territoriale, con motivazione congrua, enumera gli indici fattuali che escluderebbero in punto di fatto l'applicazione della causa di non punibilità invocata (punto 4.3 della sentenza). Oltre a quelle considerazioni, assume rilievo assorbente il fatto che l'istituto in parola non risulta applicabile al delitto di peculato che viene qui in rilievo. L'art. 131-*bis* cod. pen. non risulta applicabile al delitto di peculato in ragione della cornice edittale dettata dal legislatore; ciò vale tanto con riferimento alla formulazione dell'art. 131-*bis* vigente al momento del fatto, quanto con riferimento alla formulazione vigente in seguito all'entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (quest'ultima riforma, peraltro, ha esplicitamente escluso la possibilità di applicazione della causa di non punibilità al delitto di peculato, quand'anche realizzato solo in forma tentata).

5. È infondato anche il secondo motivo di ricorso.

5.1. Il ricorrente lamenta il fatto che – con motivazione viziata – la Corte territoriale abbia trascurato elementi chiaramente rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 62-*bis* cod. pen.: la condizione di salute mentale; l'incensuratezza; la collaborazione prestata. Si censura poi l'argomentazione dei giudici di merito che – nel negare le circostanze attenuanti generiche – hanno attribuito rilievo negativo alla pluralità di condotte delittuose ascrivibili all'imputato, trascurando il fatto che, per molti degli addebiti originariamente contestati, era intervenuta pronuncia assolutoria o la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

5.2. Si tratta di motivo infondato.

Non essendo sufficiente la sola condizione di incensuratezza a giustificare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il mancato riconoscimento di queste ultime può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 - 01).

Nel caso in esame, la Corte territoriale ha – con motivazione congrua – escluso che gli elementi dedotti dalla difesa potessero essere interpretati come "elementi o circostanze di segno positivo".

Il ricorso, senza confrontarsi in modo critico con la decisione impugnata, ripropone di fatto i medesimi elementi, assumendo che integri un vizio il fatto che la Corte territoriale non li abbia valorizzati.

Contrariamente a quanto dedotto, la Corte territoriale ha motivatamente escluso che il contegno di [REDACTED] possa essere qualificato come "atteggiamento collaborativo" (cfr. sentenza impugnata, punto 4.4, pag. 10). In modo altrettanto motivato, la Corte territoriale ha valorizzato in senso negativo gli altri addebiti formulati nei confronti dell'imputato per cui è intervenuta declaratoria di estinzione del reato per prescrizione; il giudice può legittimamente trarre elementi di



valutazione per escludere la concessione delle attenuanti generiche anche da reati che, pur accertati, sono stati dichiarati prescritti, «in quanto, con l'estinzione del reato, viene meno il rapporto penale, ma non il fatto storico che lo costituisce» (Sez. 5, n. 10977 del 12/12/2019, dep. 2020, Gironi, Rv. 278921 - 01). Né integra un vizio di motivazione il non avere attribuito rilievo alle condizioni di salute o di dipendenza che affliggono [REDACTED]. Si tratta di condizioni che non hanno avuto incidenza sulla commissione del reato e che la Corte territoriale ha ritenuto recessive rispetto ad elementi di segno contrario (si menzionano le modalità spregiudicate della condotta), ritenute ostative al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Non sussiste pertanto il vizio di motivazione denunciato.

6. È manifestamente infondato, infine, il quinto motivo di ricorso.

Il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale e mancanza o insufficienza di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'attenuante derivante dalla collaborazione con la giustizia, ex art. 16-*quiquies* legge 13 febbraio 2001, n. 45. Il ricorrente ha documentato di essere persona ammessa al programma previsto per i collaboratori di giustizia e lamenta la mancata applicazione dell'attenuante prevista dalla predetta disposizione di legge.

Si tratta di motivo manifestamente infondato. L'attenuante invocata è quella prevista dall'art. 16-*quiquies*, decreto-legge n. 15 gennaio 1991, n. 8, conv. con legge 15 marzo 1991, n. 82, introdotto dall'art. 14 della legge 13 febbraio 2001, n. 45. Detta attenuante si applica ai reati indicati dall'art. 9, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 8/1991. Quest'ultima disposizione rimanda a categorie di reati, tra le quali non figura però il delitto di peculato. Ne discende che l'attenuante invocata non è applicabile al reato per cui [REDACTED] è stato condannato in sede di merito. Conseguentemente, il quinto motivo di ricorso risulta manifestamente infondato.

7. Il ricorso deve essere dunque rigettato. Ne discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 10/06/2026

Il Consigliere estensore
Andrea Natale

Il Presidente
Pierluigi Di Stefano



In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 e ss.mm.

Il Presidente
Pierluigi Di Stefano

